



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario (relatore)
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio nella Camera di consiglio del 15 novembre 2023 in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE)**, ha assunto la seguente

#### DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni

in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *“Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 27 giugno 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione del 6 agosto 2021 n. 297/2021/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2020 al 30 novembre 2021;

vista la deliberazione del 19 ottobre 2022 n. 231/2021/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2020 al 12 dicembre 2022;

vista la deliberazione del 9 febbraio 2022, n. 31/2022/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2022;

vista la deliberazione del 26 gennaio 2023, n. 13/2023/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1;

vista l'ordinanza n. 44/2023 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Bruno Lomazzi;

## FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni sul rendiconto 2020 e 2021 del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), (9804 abitanti), acquisiti rispettivamente mediante i sistemi ConTe e Limefit in data 30 novembre 2022 (prot. n. 4650) e 21 aprile 2023 (prot. n. 1698).

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità e dei pagamenti, all'andamento dei residui e ai debiti fuori bilancio.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti e obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

## DIRITTO

### **1. Quadro normativo di riferimento.**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266 del 2005, come modificato dal d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

## **2. Equilibri di bilancio.**

Il rendiconto relativo all'esercizio 2020 è stato approvato con delibera del 21 aprile 2021 n. 1, nel rispetto dei termini derogatori previsti dal decreto-legge del 2 aprile 2021 n. 56. Il rendiconto 2021 è stato invece approvato in data 11 maggio 2022 (deliberazione n. 22) e, quindi, oltre il termine ordinario del 30 aprile 2022, così come previsto dall'art. 227 del d.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente. Il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento. In particolare, in merito alle conseguenze *ex lege* derivanti dalla tardiva approvazione del rendiconto, si rimanda alla deliberazione n. 26/2022 della Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna.

Relativamente al rendiconto 2020, in data 29 luglio 2022, con deliberazione del consiglio comunale n. 3 è stata rideterminata la quota di avanzo vincolato del risultato di amministrazione 2020 relativa al Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali. Tale modifica si è resa necessaria in seguito alla trasmissione da parte dell'Ente della certificazione COVID avvenuta in data 14 maggio 2021 successivamente quindi, alla data di approvazione del rendiconto. L'Ente ha provveduto di conseguenza a modificare anche tutti gli allegati collegati al risultato di amministrazione e tra questi anche quello relativo alla verifica degli equilibri (FAQ n. 47 del 17 marzo 2021).

Relativamente alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che "a decorrere

dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne deriva che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Con riferimento al rendiconto, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3, sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La verifica degli equilibri individuati dal citato decreto viene rappresentata nella tabella che segue.

Equilibrio complessivo. Esercizio 2020

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	977.096,44	80.805,70	1.057.902,14
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	203.724,59	-	203.724,59
Risorse vincolate nel bilancio (-)	388.255,58	-	388.255,68
<b>Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	385.116,27	80.805,70	465.921,97
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	375.718,49	-	375.718,49
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	9.397,78	80.805,70	90.203,48

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati della deliberazione del consiglio comunale 29 luglio 2022 n. 3 "Rideterminazione della quota di avanzo vincolato del risultato di amministrazione 2020."

Il prospetto illustra l'equilibrio complessivo che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle

variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Dai dati esposti in tabella, si evince che l'Ente presenta un risultato di competenza per l'esercizio 2020 positivo (W1 euro 1.057.902,14), derivante dalla somma algebrica tra il saldo di parte corrente pari a euro 977.096,44 (O1) e quello di parte capitale pari a euro 80.805,70 (Z1).

Il risultato di parte corrente (O1) dell'esercizio (euro 977.096,44) deriva dal saldo tra entrate e spese correnti, unitamente alla gestione del fondo pluriennale vincolato e alla quota capitale di ammortamento dei mutui.

L'equilibrio complessivo di parte corrente (O3), pari a euro 9.397,78, è il risultato della somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari a euro 385.116,27 (O2) e la variazione positiva degli accantonamenti di parte corrente compiuta in sede di rendiconto (euro 375.718,49).

L'equilibrio di parte capitale è influenzato dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per un importo pari a euro 225.419,84 così come risulta dal prospetto allegato alla deliberazione del consiglio comunale 29 luglio 2022 n. 3 "Rideterminazione della quota di avanzo vincolato del risultato di amministrazione 2020."

Considerando che i risultati della gestione di parte capitale (Z2 e Z3) sono entrambi positivi e pari a euro 80.805,70 si determinano i seguenti saldi finali: W2 Equilibrio di bilancio pari a euro 465.921,97 e W3 Equilibrio complessivo pari euro 90.203,48.

Nell'esercizio 2021 si registrano i seguenti valori:

Equilibrio complessivo. Esercizio 2021

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	1.014.519,03	163.832,63	1.178.351,66
Risorse accantonate stanziato nel bilancio d'esercizio (-)	251.936,20	0,00	251.936,20
Risorse vincolate nel bilancio (-)	65.353,21	70.382,69	135.735,90
<b>Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	697.229,62	93.449,94	790.679,56
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-78.461,44	0,00	-78.461,44
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	775.691,06	93.449,94	869.141,00

Fonte: Elaborazione della Sezione sulla relazione dell'Organo di revisione e sui dati BDAP.

Dall'analisi dei dati contenuti nelle succitate tabelle si rileva un miglioramento dell'equilibrio di parte corrente in tutte e tre le sue componenti, e si riscontra un valore positivo nella gestione della parte capitale.

L'equilibrio di parte corrente è influenzato dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per un importo pari a euro 408.480,09 così ripartito:

- Euro 5.225,31 relativo alla parte disponibile;
- Euro 15.000,00 relativo alla parte accantonata;
- Euro 388.255,58 relativo alla parte vincolata e utilizzata per le spese correnti.

Per la parte capitale risulta applicato l'importo di euro 131.299,17 che fa riferimento per intero alla quota accantonata nell'esercizio precedente destinata agli investimenti.

Anche per l'esercizio 2021 i saldi di riferimento risultano tutti e tre positivi e rispetto all'esercizio precedente si riscontra, altresì, un miglioramento dei medesimi.

Per quanto riguarda infine il calcolo degli equilibri si ricorda che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire il Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

I principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. In relazione a questa esigenza, l'articolo 162, comma 6, del Tuel, stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo eccezioni previste dalla legge.

In tutti gli esercizi di riferimento è stata rispettata la previsione di cui all'art. 1, comma 821 della l. 145 del 2018, in quanto, il Comune ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio positivo, tale per cui si può considerare in equilibrio finanziario. In particolare, si evidenzia che l'Ente riesce a garantire in entrambi gli esercizi, un saldo positivo dell'equilibrio di bilancio e di quello complessivo, ragion per cui assicura l'integrale copertura degli impegni, oltre che dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti.

La Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento discendente dal dettato

costituzionale contenuto nell'articolo 81 Cost., elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

### 3. Risultato di amministrazione e sua composizione.

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e ridotto dei residui passivi. Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

Di seguito si riportano le tabelle sul risultato di amministrazione e quella relativa alla sua composizione per il biennio 2020 e 2021.

Risultato di amministrazione 2020/2021

	Gestione 2020			Gestione 2021		
	residui	Competenza	totale	residui	Competenza	totale
Fondo cassa all' 1/1			868.363,27			1.915.517,58
Riscossioni	782.848,56	6.090.125,73	6.872.974,29	1.925.502,16	6.683.436,36	8.608.938,52
Pagamenti	1.066.774,15	4.759.045,83	5.825.819,98	2.066.675,34	5.623.193,15	7.689.868,49
saldo di cassa al 31/12			1.915.517,58			2.834.587,61
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			0,00			0,00
Fondo cassa al 31/12			1.915.517,58			2.834.587,61
Residui attivi	3.769.092,05	1.693.322,94	5.462.414,99	3.361.480,11	1.322.662,26	4.684.142,37
Residui passivi	935.693,51	2.246.010,16	3.181.703,67	1.015.173,09	1.977.631,51	2.992.804,60
FPV spesa corrente			152.655,08			129.320,73
FPV spesa conto capitale			1.721.857,91			1.511.894,62
Risultato di amministrazione al 31/12			2.321.715,91			2.884.710,03

Fonte: Elaborazione della Sezione sui dati estrapolati da BDAP, sulle relazioni dell'Organo di revisione e sulla deliberazione del consiglio comunale 29 luglio 2022 n. 3 "Rideterminazione della quota di avanzo vincolato del risultato di amministrazione 2020."

Nel corso del 2021, rispetto all'esercizio precedente, si registra un aumento sia delle riscossioni che dei pagamenti, con un peggioramento del differenziale tra residui attivi e passivi che porta comunque ad un risultato d'amministrazione positivo ed in crescita.

Quanto alla destinazione del risultato di amministrazione la situazione è di seguito rappresentata.

Composizione risultato di amministrazione

	2020	2021
Risultato di amministrazione	2.321.715,91	2.884.710,33
Accantonamenti	1.796.935,85	1.970.410,61
Vincoli	388.255,58	485.165,90



parte destinata agli investimenti	131.299,17	178.014,88
Risultato di amministrazione parte disponibile	5.225,31	251.118,64

Fonte: Elaborazione della Sezione sui dati estrapolati da BDAP, sulle relazioni dell'Organo di revisione e sulla deliberazione del consiglio comunale 29 luglio 2022 n. 3 "Rideterminazione della quota di avanzo vincolato del risultato di amministrazione 2020."

La parte accantonata risulta ripartita come di seguito rappresentato:

	2020	2021
FCDE	1.777.112,27	1.765.804,11
Fondo contenzioso (accantonamenti per spese potenziali)	15.000,00	80.000,00
Altri accantonamenti	4.823,58	124.606,50
Totale	1.796.935,85	1.970.410,61

Elaborazione della Sezione sui dati estrapolati da BDAP, sulle relazioni dell'Organo di revisione e sulla deliberazione del consiglio comunale 29 luglio 2022 n. 3 "Rideterminazione della quota di avanzo vincolato del risultato di amministrazione 2020."

Nell'esercizio 2020, l'importo del FCDE, pari ad euro 1.777.112,27 corrisponde al 57 per cento del totale dei residui attivi presenti ai Titoli 1 e 3.

Nell'esercizio 2021, l'importo del FCDE, pari ad euro 1.765.804,11 corrisponde al 67 per cento del totale dei residui attivi presenti ai Titoli 1 e 3.

In particolare, dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo nel rendiconto 2021, si evidenzia che nel Titolo 1 l'importo accantonato (euro 1.589.788) è pari al 72 per cento dei residui mantenuti (euro 2.197.092), di cui euro 513.465 relativi alla competenza ed euro 1.683.626 relativi ad esercizi precedenti. Tale accantonamento si riferisce per euro 1.500.071 alla Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati" e per la restante parte (euro 89.717), alla tipologia 104 "Compartecipazioni di tributi." Nel Titolo III l'importo accantonato (euro 176.016) è pari al 39 per cento dei residui mantenuti (euro 448.883) di cui euro 253.953 relativi alla competenza ed euro 194.930 relativi ad esercizi precedenti. Tale accantonamento si riferisce per euro 138.216 alla Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" e per euro 37.800 alla tipologia "Rimborsi e altre entrate correnti."

L'Ente, nell'esercizio 2021, ha registrato un grado di riscossione nella gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 89 per cento e al 67 per cento ed una capacità di riscossione in conto residui per i medesimi titoli, rispettivamente pari al 33 per cento e al 52 per cento. I valori iscritti ai Titoli 1 e 3 rappresentano il 56 per cento del complesso dei residui.

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei Titoli 1 e 3 costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di

mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente “congelamento” di risorse da destinare - sostanzialmente - alla copertura del rischio evasione.

L’Ente presenta nel risultato di amministrazione 2021, alla voce “Fondo contenzioso (accantonamenti per spese potenziali)”, un importo pari ad euro 80.000,00 che risulta notevolmente aumentato rispetto all’esercizio precedente (euro 15.000,00), in quanto, così come affermato dal Revisore, tale accantonamento è stato determinato “per la prima volta, sia pur tendenzialmente, secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.”

In merito alla quantificazione del predetto Fondo, tenuto conto delle osservazioni formulate dall’Organo di revisione in sede di parere al rendiconto 2021, si raccomanda di operare un costante monitoraggio di tutte le vertenze in essere e degli eventuali debiti potenziali, valutandone di volta in volta il relativo grado di soccombenza e il valore complessivo della causa, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.. A tal proposito si rimanda a quanto rappresentato nelle delibere Sez. Autonomie n. 14/2017 e Sez. controllo Emilia-Romagna n. 229/2021.

La voce altri accantonamenti pari ad euro 124.606,50 risulta così suddivisa:

CAP 23/1 - IRAP SU INDENNITA' DI FINE MANDATO	614,93
CAP 20/2 - INDENNITA' DI FINE MANDATO	7.234,57
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	36.757,00
FONDO RISCHI SPESE LEGALI	80.000,00

In merito ai fondi Covid, nel questionario il Revisore dichiara che l’Ente ha provveduto alla predisposizione ed all’invio della certificazione relativamente alle risorse ricevute negli esercizi 2020 e 2021. In seguito a specifica richiesta inoltrata per le vie brevi da questa Sezione, relativamente al totale delle somme trasferite e vincolate per ogni esercizio in analisi, l’Ente con nota del 5 ottobre 2023 prot. n. 3883 ha indicato i seguenti importi:

Fondi COVID	2020	2021
Risorse trasferite	816.067,31	223.348,70
Risorse utilizzate	427.811,73	212.174,99
Avanzo vincolato	388.255,58	11.173,71

In merito ai fondi Covid assegnati con vincolo di destinazione e non utilizzati negli esercizi 2020 e 2021, si fa presente che, da ultimo, l’articolo 13 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le

risorse assegnate a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti, nonché le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022. Al riguardo, si rammenta che tali risorse si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del d.l. n. 4 del 2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti, ovvero se a valere sulle stesse sia stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale).

Tanto rappresentato, la Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. A tal fine richiama l'attenzione del Comune e dell'Organo di revisione sulla necessità di una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio della prudenza, evitando di determinare per induzione accantonamenti e vincoli, prescindendo dalle reali esigenze di bilancio, allo scopo di conseguire un totale parte disponibile pari o prossima allo zero e, quindi, in misura tale da non far emergere un eventuale disavanzo di amministrazione. Un siffatto comportamento si porrebbe in aperto contrasto con il principio di veridicità ed attendibilità del bilancio.

#### 4. Gestione della liquidità

La situazione di cassa, coincidente tra scritture contabili dell'Ente e conto del tesoriere, risulta essere quella di seguito rappresentata.

	2020	2021
Fondo di cassa	1.915.517,58	2.834.587,61
Di cui fondi vincolati	143.642,98	145.910,72

Fonte: Elaborazione della Sezione sui dati estrapolati da BDAP, sulle relazioni dell'Organo di revisione e sulla deliberazione del Consiglio comunale 29 luglio 2022 n. 3 "Rideterminazione della quota di avanzo vincolato del risultato di amministrazione 2020."

In merito alla gestione della liquidità, l'Ente non ricorre all'anticipazione di tesoreria ed il Revisore, nel questionario al rendiconto 2021, ha dichiarato che l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata.

Tuttavia, nella relazione al rendiconto 2021, il Revisore evidenzia, inoltre, che *"l'ente non ha provveduto ad aggiornare la giacenza di cassa presso la tesoreria con la giacenza presso altri conti bancari/postali al 31/12/2021, certificati in atti e pari ad euro 40.868,76, né ad evidenziare il saldo presso la Banca d'Italia. Si richiederà un'attestazione relativa all'evoluzione della cassa vincolata nel triennio al fine di fornire i dati relativi alla Corte dei conti nella specifica sezione del questionario, per verificare che*

*l'eventuale utilizzo della cassa vincolata sia stato rappresentato tramite le apposite scritture nelle partite di giro come da principio contabile 4/2 punto 10, evidenziando l'eventuale mancato reintegro entro il 31/12."*

Nel prendere atto di quanto rappresentato dal Revisore, si evidenzia che nella circostanza in cui l'Ente detenga giacenze e somme in conti non di tesoreria, sorge l'esigenza di una verifica da parte dell'Organo di revisione sulla cassa, come previsto dall'art. 223 del Tuel, che si spinga a indagare anche i motivi di tale disponibilità *extra ordinem* sul titolo autorizzatorio e sulle dinamiche di una necessaria riconduzione della gestione alle garanzie normativamente stabilite per una loro puntuale rendicontazione in ossequio ai principi contabili della veridicità e chiarezza.

La cassa vincolata si determina come differenza fra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre di ogni anno e la somma del fondo pluriennale vincolato con i residui passivi relativi a capitoli vincolati; le entrate vincolate sono, peraltro, solo quelle rientranti - come pure sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 31/2015 - nella tipologia di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) del Tuel (es. somme vincolate derivanti da trasferimenti da Stato, Regione, Ue, amministrazioni pubbliche, le entrate e spese vincolate *ex lege* come le sanzioni per violazioni al codice della strada, per la quota del 50%, le somme da alienazioni, per la quota del 10%, ecc.).

Al riguardo, questa Sezione evidenzia che la quantificazione della cassa vincolata è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate per le quali è stato già registrato il correlato incasso. Pertanto, si raccomanda un costante monitoraggio della cassa vincolata sia in termini di quantificazione che di reintegro della quota eventualmente utilizzata per spese correnti.

## **5. Analisi dei residui**

In riferimento all'analisi della gestione dei residui, l'Organo di revisione nella relazione al rendiconto ha precisato che l'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre di ogni esercizio in analisi. A tale proposito, nella relazione al rendiconto 2021, il Revisore afferma che *"il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili solo dopo esplicita richiesta dell'organo di revisione motivando solo parzialmente le ragioni de loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione e di non aver verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli art. 179, 182, 189 e 190 del T.U.E.L. e la corretta conservazione in sede di rendiconto, tra i residui passivi sia delle spese liquidate sia*

*di quelle liquidabili ai sensi dell' art. 3, comma 4, del d.lgs. n.118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.”*

Rispetto ai precedenti esercizi, l’Ente, così come attestato dal Revisore nel questionario, pur migliorando la capacità di recupero dell’evasione tributaria, presenta ancora una quantità notevole di residui attivi, soprattutto al Titolo 1, oltre che al Titolo 3, che fanno riferimento ad esercizi antecedenti al 2020 per un importo complessivo pari ad euro 1.647.670,24, come di seguito rappresentato.

CATEGORIA	DESCRIZIONE	ANNO RESIDUO	RESIDUI AL 31/12/2021
10101.60	<b>Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente</b>	2016	169.214,95
10101.60	<b>Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente</b>	2017	292.850,50
10101.60	<b>Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente</b>	2018	258.961,29
10101.60	<b>Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente</b>	2019	181.849,52
10101.61	<b>Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</b>	2017	29.818,10
10101.61	<b>Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</b>	2018	9.720,44
10101.98	<b>Altre imposte sostitutive n.a.c.</b>	2013	146.173,99
10101.98	<b>Altre imposte sostitutive n.a.c.</b>	2014	181.584,06
10101.98	<b>Altre imposte sostitutive n.a.c.</b>	2015	180.471,14
10104.08	<b>Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi</b>	2008	25,11
10104.08	<b>Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi</b>	2009	35,75
10104.08	<b>Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi</b>	2010	16.331,05
10104.08	<b>Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi</b>	2011	17.133,70
10104.08	<b>Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi</b>	2012	62.557,68
30100.02	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	2015	206,58
30100.02	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	2016	3.779,98
30100.02	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	2017	7.429,99
30100.02	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	2018	6.386,48

30100.02	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	2019	23.412,86
30100.03	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	2012	1.920,00
30100.03	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	2013	1.920,00
30100.03	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	2016	1.335,71
30100.03	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	2017	629,00
30100.03	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	2019	12.931,44
30500.02	<b>Rimborsi in entrata</b>	2019	1.762,81
30500.99	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	2007	628,26
30500.99	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	2010	516,00
30500.99	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	2012	11.674,00
30500.99	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	2014	1.009,59
30500.99	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	2016	414,54
30500.99	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	2017	2.405,69
30500.99	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	2018	1.000,00
30500.99	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	2019	21.580,03
			1.647.670,24

Fonte: Dati ottenuti dall'elaborazione dell'elenco dei residui attivi e passivi 2021 presenti sul sistema BDAP.

Tenuto conto che l'Ente, a causa delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha subito negli esercizi 2020 e 2021 gli effetti dilatatori discendenti dalla sospensione dei termini di pagamento operata *ex lege*, si raccomanda, l'implementazione di azioni specifiche finalizzate ad aumentare il grado di riscossione delle entrate proprie.

La Sezione, di conseguenza, non può non richiamare, ulteriormente, l'attenzione sulla correlata esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui attivi, il Comune debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare lo stato delle posizioni creditorie. Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del

risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione (art. 187 del Tuel). In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi risalenti nel tempo che potrebbero essere di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.

Pertanto, la Sezione invita il Comune a vigilare attentamente sul riaccertamento dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'Ente e si riserva di verificare, per i futuri esercizi, l'evoluzione dei residui, con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alla reimputazione agli anni successivi.

## **6. Tempestività dei pagamenti.**

Per entrambi gli esercizi in analisi, l'Ente ha provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'indice di tempestività dei pagamenti, risultante come di seguito rappresentato:

- anno 2020: 47 giorni;
- anno 2021: 40 giorni.

Non risulta pubblicato per entrambi gli esercizi di riferimento l'ammontare dei debiti detenuti al 31 dicembre, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

In merito al rispetto dei termini di legge in materia di tempi di pagamento si rammenta che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (art. 183, comma 8 del Tuel). Con riferimento a tanto, peraltro, la Sezione ricorda che, proprio a partire dall'esercizio 2021, incombono accantonamenti obbligatori sugli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo.

L'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha infatti introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola

con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti.

In particolare, ai sensi della legge sopra richiamata, i due parametri che importano il suddetto obbligo di accantonamento, qualora non rispettati entrambi contemporaneamente, sono:

- la mancata riduzione del 10 per cento dello *stock* dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente (la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5 per cento. Tuttavia, l'obbligo di accantonamento non si applica se il debito commerciale residuo scaduto al 31.12 non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute, cd. debito fisiologico);

- il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 giorni previsto dall'art. 4, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. In tal caso, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo (5 per cento per il ritardo superiore a 60 giorni, 3 per cento per il ritardo da 31 a 60 giorni, 2 per cento per il ritardo da 11 a 30 giorni, 1 per cento per il ritardo da 1 a 10 giorni).

In merito, si rimanda a quanto dettagliatamente previsto dalla circolare MEF n. 17/2022 *"I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152"*.

L'Ente non ha provveduto ad accantonare nel risultato di amministrazione 2021 il fondo di garanzia debiti commerciali pur avendo sfiorato sia il parametro della mancata riduzione dello *stock* del debito commerciale scaduto e non pagato (passato da euro 102.379,05 al 31/12/2019 ad euro 195.032,48 al 31/12/2020 ed oltre il 5 per cento del totale delle fatture ricevute) e sia il parametro dell'indicatore annuale dei tempi di pagamento (TMP pari a 45 giorni per l'anno 2020). Nella relazione al rendiconto non è presente alcun riferimento in merito a tale fondo, mentre nel questionario il Revisore dichiara che l'Ente, nell'esercizio 2020, ha prodotto un ritardo nei pagamenti compreso tra i trentuno e sessanta giorni per i quali la norma prevede un accantonamento *"pari al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi."*

La Sezione ha richiesto, per le vie brevi, dei chiarimenti in merito e l'Ente, con nota del 5 ottobre 2023 prot. n. 3883, ha dichiarato di non essere obbligato all'accantonamento del fondo di garanzia debiti commerciali *"avendo rispettato le regole riguardanti lo stock del debito al 31.12.2021, come risulta da Delibera di Giunta Comunale dell'8 aprile 2022 n. 23"*, in quanto la piattaforma dei crediti commerciali del Comune presenta i seguenti dati:

- *stock* del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC al 31/12/2020 euro 195.237,78;



- *stock* del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC al 31/12/2021 euro 145.467,94;
- importo dei documenti ricevuti nell'esercizio 2021 euro 3.287.178,97;
- tempo medio ponderato di pagamento 2021 pari a 38 giorni;
- tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti 2021 pari a -8 giorni.

Tanto rappresentato, questo Collegio, nel rilevare la già richiamata violazione di legge in merito al mancato rispetto dell'onere di accantonamento del FGDC per l'anno 2021, peraltro persistente anche per il 2022, in ragione del tempo medio ponderato di pagamento registrato per il 2021 (38 gg), raccomanda all'Ente di implementare azioni dirette ad incrementare, ai sensi della legge, la tempestività dei pagamenti e dare pronta e corretta attuazione alle misure di garanzia previste dall'articolo 1, commi 862 e 863, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come modificata dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in materia di stanziamento e calcolo dell'accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) nella parte corrente del proprio bilancio.

Inoltre, da ultimo, si evidenzia la novella recata dall'art. 9 del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, sulla base della quale l'obbligo annuale di accantonamento, da operarsi entro il 28 febbraio (e da iscriverne alla nuova voce U.1.10.01.06.001 del piano dei conti, come introdotta dall'art. 2, del d.m. 12 ottobre 2021), sussiste anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. La medesima norma statuisce che, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, gli enti possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili: tale possibilità è, però, subordinata alla comunicazione alla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) (da gennaio 2022 sostituita dalla piattaforma della Ragioneria generale dello Stato denominata Area RgS) dello *stock* residuo relativo ai due esercizi precedenti (anche per gli enti in Siope+), nonché alla previa verifica da parte dell'organo di revisione. È stata, invece, eliminata la possibilità, introdotta per il 2021 dal d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. "milleproroghe"), di utilizzare i propri dati contabili per la rilevazione dell'indicatore annuale dei tempi di pagamento. Pertanto, dall'esercizio 2022 l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dovrà essere rilevato esclusivamente dalla PCC (ora: Area RgS).

In riferimento al rispetto della normativa in tema di tempi di pagamento, diventa, quindi, centrale il ruolo che sono chiamati ad assolvere gli organi di revisione degli enti locali a presidio dell'effettivo rispetto delle regole relative al pagamento dei debiti commerciali, nel quadro, più ampio, delle misure funzionali a garantire la corretta gestione della cassa e l'attendibilità delle relative previsioni. Compete, anzitutto, ad essi verificare l'avvenuta adozione, da parte dell'ente locale, di misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle

somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, e ciò sia sotto il profilo della corretta gestione dei capitoli di spesa, che dell'allineamento dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa, fornendo appositi chiarimenti in caso di riscontro negativo. Parimenti, l'organo di revisione economico-finanziaria è chiamato a vigilare sul rispetto del già citato obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel, secondo cui, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa, il quale adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, sotto pena di responsabilità disciplinare ed amministrativa. Infine, l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile deve verificare, altresì, che, in caso di superamento dei predetti termini, siano state rappresentate dall'ente le misure organizzative adottate o previste per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge, dandone atto nella propria relazione.

## 7. Organismi partecipati

L'Ente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 17 dicembre 2022, ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021 ex art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017, dalla quale risultano in capo al Comune le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione società	% quota di partecipazione	Partecipazione	Esito rilevazione	Risultato Esercizio 2019	Risultato Esercizio 2020	Risultato Esercizio 2021
Ruzzo Reti s.p.a.	2,27	Diretta	Mantenimento	1.071.470	2.267.240	1.610.071
Poliservice s.p.a.	0,22	Diretta	Mantenimento	308.044	245.778	281.364
Terreverdi Teramane Società consortile a r.l. (G.A.L.)	1,666	Diretta	Mantenimento	- 863	- 963	- 4.351
Farmacia Comunale Sant'Egidio s.p.a.	47,00	Diretta	Mantenimento	39.455	55.106	84.904

Anche per il 2021, l'Ente non prevede nuovi esiti al processo di revisione ordinaria per le partecipazioni possedute al 31/12/2020 e conferma quanto previsto nella precedente delibera n. 49 del 28 dicembre 2021. Il piano prevede, quindi, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per tutte società partecipate. Per quanto riguarda la società Poliservice s.p.a., nella relazione tecnica, allegato al piano, viene rilevato che *"Poliservice s.p.a. non svolge direttamente servizi per il Comune, bensì indirettamente per il tramite dell'Unione di Comuni "Città-*

*Territorio Val Vibrata", poiché i servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti, spazzamento ed il servizio di supporto ai servizi comunali (attività di back-office, front-office ed accertamento), sono stati trasferiti con delega alla citata Unione di Comuni con deliberazione C.C. n.70 del 29/09/2001. Il servizio di gestione dell'intero ciclo dei rifiuti urbani, ai sensi e per gli effetti del D. lgs. n.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è stato, dalla stessa Unione di Comuni, successivamente affidato in concessione, quale soggetto gestore del servizio di igiene integrato, alla Poliservice s.p.a. (società a capitale misto ex art.113, c. 5, lett. b), D. lgs. n. 267/2000)".*

La Poliservice s.p.a. è quindi il soggetto gestore dell'intero ciclo dei rifiuti urbani sia dell'Unione di Comuni che dei Comuni stessi, avendo conferito quest'ultimi (compreso Sant'Egidio alla Vibrata) la delega del servizio di gestione dell'intero ciclo dei rifiuti urbani all'Unione di Comuni stessa. Quindi la società di servizi risulta partecipata sia direttamente che indirettamente, per il tramite dei Comuni, ai fini del medesimo servizio. Per tale ragione, il Revisore ritiene che *"la partecipazione diretta detenuta, peraltro pari allo 0,22% del capitale, non abbia alcuna ragione logica, tecnica ed amministrativa per essere conservata"*, non svolgendo la società alcun tipo di servizio aggiuntivo per il Comune. A tale proposito, si richiama l'Ente al rispetto della normativa prevista dal d.lgs. n. 175 del 2016 e, in particolare, dell'articolo 4, dove vengono specificate le finalità che l'amministrazione pubblica deve perseguire ai fini dell'acquisizione, mantenimento e gestione di una partecipazione societaria.

La Sezione evidenzia che, in base alla modifica normativa recata dall'art. 1 comma 724 della legge n. 145 del 2018 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), le disposizioni relative all'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, in tema di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, non si applicano ai gruppi di azioni locali (Gal). Di conseguenza, non si rende necessario inserire la società Terreverdi Teramane S.c. a r.l. nel piano di razionalizzazione.

Infine, l'Organo di revisione nel questionario evidenzia che la nota informativa allegata al rendiconto non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo e che nel corso dell'esercizio 2021 si sono verificati dei casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e le società partecipate.

Questa Sezione di controllo rammenta che l'obbligo - sancito dall'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011 - di allegare al rendiconto, nell'ambito della relazione sulla gestione, una nota informativa contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con gli enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, (evidenziando e motivando analiticamente l'insorgenza di eventuali discordanze), risponde ad una prassi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 239/2012). L'obiettivo della norma è quello

di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, parere n. 479/2013), come previsto espressamente dalla medesima norma secondo cui: *"in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"*. A tal proposito, questa Sezione rileva che la disposizione ex art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011, ha come obiettivo ulteriore quello di porre un freno al disallineamento delle poste debitorie e creditorie nei bilanci degli organismi partecipati e dell'ente pubblico controllante. Conseguentemente, la Sezione ribadisce la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte sia dell'organo di revisione dell'ente territoriale sia di quello dell'organismo partecipato, onde evitare eventuali incongruenze e garantire la piena attendibilità dei dati; raccomanda, altresì, all'Ente di adoperarsi per il futuro, al fine di assicurare il completo adempimento dell'obbligo normativo e del suo necessario corollario, rappresentato dal rispetto della tempistica di acquisizione dei dati, in linea con le finalità informative della relazione sulla gestione allegata al rendiconto di cui la nota crediti/debiti è componente necessaria per una migliore comprensione dei dati contabili, a beneficio del Comune e della Comunità amministrata (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia – delib. n. 209/2018).

## **8. Debiti fuori bilancio**

Dall'analisi dei dati trasmessi a questa Corte (prot. n. 2203 del 3 marzo 2021), si evidenzia che l'Ente, nell'esercizio 2020, ha provveduto al riconoscimento e finanziamento di un debito fuori bilancio per un importo pari a euro 9.321,97, in seguito alla notificazione della sentenza esecutiva n. 218/2020 emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila.

Anche nell'esercizio 2021, l'Ente, in seguito a sentenze esecutive, ha riconosciuto e finanziato debiti fuori bilancio per euro 8.121,09 (deliberazioni consiliari n. 18 del 09.06.2021, n. 36 del 30.09.2021 e n. 47 del 30.11.2021).

Il Revisore nella relazione al rendiconto non fa alcun riferimento a tali deliberazioni, che risultano comunque regolarmente trasmesse alla competente Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, legge n. 289 del 2002), così come confermato dall'Ente per le vie brevi.

La formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal Tuel. Quando il fenomeno assume dimensioni rilevanti e reiterate in più esercizi finanziari è presumibile che gran parte dei debiti fuori bilancio sia riconducibile: alla incapacità di porre in essere una corretta politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese,

alla possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa, ovvero al fine di garantire i vincoli del pareggio e degli equilibri interni. Si raccomanda, pertanto, all'Ente, di realizzare tutte le azioni necessarie a rimuovere le cause che determinano la formazione di debiti fuori bilancio. Si ricorda, altresì, che a seguito della riforma contabile attuata dal d.lgs. n. 118 del 2011, per escludere l'emersione di debiti occulti e pregressi, come pure i ritardi nei pagamenti, ai sensi del riformato articolo 183, comma 8, del Tuel, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa ha l'obbligo di accertarsi che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; l'eventuale violazione del predetto obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Questa Sezione invita l'Amministrazione comunale ad un'attenta ricognizione e valutazione delle potenziali passività, già presenti oppure al rischio di insorgenza, ponendo sotto tutela gli equilibri del bilancio mediante accantonamenti specifici nei fondi rischi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria.

#### **9. Parametri di deficitarietà**

Le difficoltà evidenziate in precedenza, relativamente alla gestione delle entrate proprie in termini di riscossioni, hanno determinato nell'esercizio 2021 il mancato rispetto dei correlati parametri di deficitarietà strutturali, P2 (incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente minore del 22 per cento) e P8 (effettiva capacità di riscossione riferita al totale dell'entrate minore del 47 per cento).

L'articolo 242, comma 1, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. p) del d. l. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, prevede che: *“sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.”*

Occorre sottolineare che il mancato rispetto anche di uno solo dei parametri, costituisce un “campanello di allarme” sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria e pur non rendendo l'Ente strutturalmente deficitario, costituisce una criticità che richiede l'adozione di concrete misure correttive.

Conclusivamente, vanno evidenziati i rilievi e le proposte dell'Organo di revisione tendenti a conseguire o incrementare l'efficienza e l'economicità della gestione. In particolare, il suddetto organo ha richiamato l'attenzione:

- *“sulla presenza di potenziali irregolarità contabili e finanziarie, foriere di potenziali debiti fuori bilancio, relative alla complessa gestione dei rapporti con il personale, già segnalate al Consiglio;*
- *sulla necessità di implementare il monitoraggio dei contenziosi in essere, di quelli potenziali e delle relative spese legale;*
- *sull’attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria (rispetto delle regole e principi per l’accertamento e l’impegno, esigibilità dei crediti, salvaguardia equilibri finanziari anche prospettici, debiti fuori bilancio, ecc.);*
- *sulla congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi rischi;*
- *sull’attendibilità dei risultati economici generali e di dettaglio (rispetto della competenza economica, completa e corretta rilevazione dei componenti economici positivi e negativi, scritture contabili o carte di lavoro a supporto dei dati rilevati);*
- *sull’attendibilità dei valori patrimoniali (rispetto dei principi contabili per la valutazione e classificazione, conciliazione dei valori con gli inventari);*
- *sull’adeguatezza del sistema contabile e funzionamento del sistema di controllo interno.”*

#### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo

#### **ACCERTA**

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l’effetto, l’Ente è tenuto:

- al rispetto dei termini di legge relativamente all’approvazione del rendiconto di gestione;
- a porre in essere azioni volte a migliorare la capacità di riscossione delle entrate proprie in conto residui adottando misure organizzative dirette ad ottimizzare la procedura di riscossione, sia ordinaria che coattiva, al fine di conseguire un aumento della capacità di spesa;
- ad operare un costante monitoraggio di tutte le vertenze in essere e degli eventuali debiti potenziali, valutandone di volta in volta il relativo grado di soccombenza e il valore complessivo della causa, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. in riferimento alla quantificazione del Fondo contenzioso;

- ad una verifica puntuale delle giacenze disponibili presso conti correnti non di tesoreria, dei relativi titoli e delle cause che ne hanno determinato la gestione, al fine di assicurarne la corretta rendicontazione;
- a provvedere, in sede di riaccertamento ordinario, ad una approfondita ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza;
- ad implementare azioni dirette ad incrementare, ai sensi della legge, la tempestività dei pagamenti e dare pronta e corretta attuazione alle misure di garanzia previste dall'articolo 1, commi 862 e 863, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come modificata dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in materia di stanziamento e calcolo dell'accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali nella parte corrente del proprio bilancio;
- ad implementare un sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate, anche ai fini degli adempimenti di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011 in materia di debiti e crediti reciproci tra l'Ente ed i suoi organismi partecipati;
- a monitorare con attenzione la programmazione e la gestione dell'attività amministrativa, al fine di individuare e rimuovere le cause che determinano la costante formazione di debiti fuori bilancio;
- ad assicurare il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche in prospettiva, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo alla congruità degli accantonamenti operati.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

#### **DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del 15 novembre 2023.

L'Estensore

Bruno LOMAZZI

*f.to digitalmente*

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il  
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO